

**Ordinanza**  
**sulla costruzione e sull'esercizio**  
**di funivie e funicolari con concessione federale**  
**(Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune)**

del 10 marzo 1986 (Stato 5 dicembre 2000)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 21 della legge federale del 18 giugno 1993<sup>1</sup> sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada;<sup>2</sup>

visto l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>3</sup> sulle ferrovie,

*ordina:*

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1**            Oggetto e scopo

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di trasporto a fune con concessione federale.

<sup>2</sup> Suo scopo, in particolare, è di garantirne la sicurezza.

#### **Art. 2**            Impianti di trasporto a fune

<sup>1</sup> Sono considerati impianti di trasporto a fune le funivie, le funicolari, le slittovie, gli ascensori e analoghi impianti di trasporto con complesso motore o via di corsa funicolare.

<sup>2</sup> Si distinguono i seguenti tipi di funivie: a va e vieni, a movimento continuo con morse accoppiabili, a movimento continuo con morse fisse (seggiovie), a movimento continuo periodicamente in esercizio come sciovie.

#### **Art. 3**            Regole tecniche e diligenza

<sup>1</sup> Le prescrizioni della presente ordinanza e delle sue disposizioni esecutive devono essere applicate congiuntamente con le regole riconosciute della tecnica.

<sup>2</sup> Pianificazione, calcolo, fabbricazione e montaggio degli impianti devono essere diretti da specialisti.

RU 1986 632

<sup>1</sup> RS 744.10

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. II 26 dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 704).

<sup>3</sup> RS 742.101

<sup>3</sup> Gli elementi utilizzati per le costruzioni, le installazioni e i veicoli devono essere idonei alla sicurezza dell'esercizio e costruiti in modo da poterne assicurare la manutenzione.

<sup>4</sup> Per le parti essenziali dal profilo della sicurezza, devono poter essere comprovate le caratteristiche funzionali e lo stato ineccepibile dei materiali impiegati.

#### **Art. 4** Considerazione di altri interessi

<sup>1</sup> Già all'atto della pianificazione e della progettazione dev'essere tenuto conto degli interessi della pianificazione del territorio, della protezione dell'ambiente e della protezione della natura e del paesaggio.

<sup>2</sup> I bisogni degli handicappati devono essere considerati adeguatamente.

#### **Art. 5** Prescrizioni complementari

<sup>1</sup> La costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle parti elettriche degli impianti sono retti dalla pertinente legislazione, segnatamente da:

- a.<sup>4</sup> l'ordinanza del 26 giu. 1991<sup>5</sup> sulla procedura d'approvazione dei progetti d'impianti a corrente forte;
- b.<sup>6</sup> l'ordinanza del 30 marzo 1994<sup>7</sup> sulla corrente debole;
- c.<sup>8</sup> l'ordinanza del 30 marzo 1994<sup>9</sup> sulla corrente forte;
- d.<sup>10</sup> l'ordinanza del 9 aprile 1997<sup>11</sup> sulla compatibilità elettromagnetica.

<sup>2</sup> Ai parallelismi e agli incroci con le linee elettriche si applica l'ordinanza del 30 marzo 1994<sup>12</sup> sulle linee elettriche (OLE).<sup>13</sup>

<sup>3</sup> Per le funi, si applicano le corrispondenti disposizioni del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).<sup>14</sup>

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'art. 34 n. 4 dell'O del 26 giu. 1991 sulla procedura d'approvazione dei progetti d'impianti a corrente forte, in vigore dal 1° ago. 1991 (RS **734.25**).

<sup>5</sup> [RU **1991** 1476, **1992** 638 2499 art. 15 n. 2, **1997** 1016 all. n. 4, **1998** 54 all. n. 3, **1999** 704 n. II 19 754 all. n. 2]. Vedi ora l'O del 2 feb. 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (RS **734.25**).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 9 apr. 1997 sulla compatibilità elettromagnetica (RS **734.5**).

<sup>7</sup> RS **734.1**

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 9 apr. 1997 sulla compatibilità elettromagnetica (RS **734.5**).

<sup>9</sup> RS **734.2**

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 9 apr. 1997 sulla compatibilità elettromagnetica (RS **734.5**).

<sup>11</sup> RS **734.5**

<sup>12</sup> RS **734.31**

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta l'art. 145 dell'O del 30 mar. 1994 sulle linee elettriche, in vigore dal 1° giu. 1994 (RS **734.31**).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2538 2777).

4 Gli emolumenti sono disciplinati dall'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>15</sup> sugli emolumenti dell'UFT.<sup>16</sup>

**Art. 6**<sup>17</sup> Deroghe

L'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) può, in singoli casi, autorizzare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza, qualora sia dimostrato che si ottiene almeno lo stesso livello di sicurezza.

**Art. 7**<sup>18</sup> Vigilanza

<sup>1</sup> L'Ufficio federale sorveglia il rispetto delle esigenze di sicurezza nella costruzione e l'esercizio di funivie e funicolari nel quadro dell'approvazione dei piani, dell'autorizzazione d'esercizio, del riconoscimento della direzione tecnica, del controllo delle funi nonché dell'annuncio all'autorità di vigilanza. Agisce in base al principio della proporzionalità.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può eseguire controlli d'esercizio e ordinare che sia ripristinato lo stato conforme alle prescrizioni, qualora la sicurezza sia compromessa.

<sup>3</sup> In caso di incidenti o di disfunzioni straordinarie dell'esercizio, si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 28 giugno 2000<sup>19</sup> concernente le inchieste sugli infortuni.

<sup>4</sup> Le imprese di trasporto a fune forniscono in ogni tempo ai rappresentanti dell'Ufficio federale ogni informazione utile, accordano loro libero accesso a tutte le parti degli impianti e li assistono gratuitamente nell'attività di vigilanza e di controllo.

**Art. 8** Responsabilità delle imprese di trasporto a fune

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto a fune provvedono affinché l'impianto sia costruito conformemente alle prescrizioni e sono responsabili della manutenzione e di un esercizio sicuro.<sup>20</sup>

<sup>2</sup> I terzi incaricati dalle imprese di trattare con l'Ufficio federale devono possedere una procura scritta.

**Art. 9** Comunicazioni all'autorità di vigilanza

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto a fune informano l'Ufficio federale sullo stato delle loro costruzioni, delle loro installazioni e dei loro veicoli. Il Dipartimento determina quali comunicazioni debbono essere trasmesse periodicamente all'Ufficio federale.

<sup>15</sup> RS 742.102

<sup>16</sup> Introdotto dall'art. 52 lett. f dell'O del 1° lug. 1987 sugli emolumenti dell'UFT [RU 1987 1052]. Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. dell'O del 25 nov. 1998 sugli emolumenti dell'UFT, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 742.102).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

<sup>19</sup> RS 742.161

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

<sup>2</sup> Per il rimanente si applica l'ordinanza del 28 giugno 2000<sup>21</sup> concernente le inchieste sugli infortuni.<sup>22</sup>

## Sezione 2: Prescrizioni di costruzione

### Art. 10 Scelta del tipo d'impianto

Il tipo d'impianto dev'essere scelto in funzione delle caratteristiche del terreno, dell'altezza massima dal suolo, della lunghezza della linea e della durata del percorso, delle possibilità di ricupero e di evacuazione dei viaggiatori in linea e delle condizioni climatiche.

### Art. 11 Tracciato e lunghezza della linea

<sup>1</sup> Il tracciato e la lunghezza della linea devono essere scelti in modo da agevolare la sicurezza e l'esercizio dell'impianto.

<sup>2</sup> Le zone minacciate da valanghe, cadute di sassi, scoscendimenti o particolarmente esposte al vento, al gelo o agli incendi devono essere evitate. L'Ufficio federale può ordinare la costruzione di opere di protezione.

<sup>3</sup> Le funivie non devono di regola passare sopra boschi e edifici. L'Ufficio federale può autorizzare eccezioni; esso prescrive i necessari provvedimenti protettivi.

### Art. 12 Distanze laterali

<sup>1</sup> Per le funicolari, sull'intera linea dev'essere tenuto un profilo di spazio libero che lasci, almeno su un lato, sufficienti spazi di sicurezza.

<sup>2</sup> Per le funivie il libero passaggio dei veicoli dev'essere garantito anche con le maggiori oscillazioni longitudinali e trasversali che possono prodursi durante l'esercizio.

<sup>3</sup> Il profilo di spazio libero non dev'essere successivamente ridotto da costruzioni, alberi o cespugli.

### Art. 13 Parallelismi e incroci

I parallelismi e gli incroci inevitabili con altri impianti di trasporto, con strade o con elettrodotti devono essere eseguiti in modo da escludere ogni intralcio o pericolo reciproco durante l'esercizio e la manutenzione dell'impianto, nonché durante il ricupero dei viaggiatori in linea.

### Art. 14 Velocità di marcia e distanza tra i veicoli

<sup>1</sup> La velocità di marcia ammissibile deve essere commisurata al tracciato e al profilo della linea, al tipo d'impianto e allo stato della tecnica.

<sup>21</sup> RS 742.161

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. all'O del 28 giu. 2000 concernente le inchieste sugli infortuni, in vigore dal 1° ott. 2000 (RS 742.161).

<sup>2</sup> Per gli impianti a movimento continuo, la distanza fra i veicoli dev'essere ognora tale da garantire l'arrivo e la partenza sicuri dei veicoli, nonché l'imbarco e lo sbarco sicuri dei passeggeri.

**Art. 15** Distanza dal suolo

<sup>1</sup> Per le funivie, la distanza minima dal suolo deve essere tale che i veicoli e le funi non possano toccare il terreno, la coltre di neve o ostacoli non appartenenti all'impianto, nemmeno nei casi di estremo allentamento delle funi durante l'esercizio.

<sup>2</sup> La distanza massima dei veicoli funiviari dal suolo dipende dal tipo dei medesimi e dai mezzi di ricupero dei viaggiatori in linea.

**Art. 16** Mezzi di ricupero dei viaggiatori in linea

<sup>1</sup> Le funivie e gli ascensori devono essere dotati di mezzi di ricupero mediante i quali i viaggiatori in linea possano essere portati al sicuro, di regola senza il loro aiuto, in termine utile.

<sup>2</sup> Possono essere impiegati soltanto congegni di ricupero ammessi dall'Ufficio federale o da un organo da lui riconosciuto.

**Art. 17** Carichi potenziali

<sup>1</sup> Nel calcolo e nel dimensionamento delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli dev'essere tenuto conto di tutte le combinazioni di carico determinanti.

<sup>2</sup> Nelle singole ipotesi di carico, occorre tener conto delle situazioni in servizio e fuori servizio, nonché degli influssi straordinari. <sup>23</sup>

<sup>3</sup> Gli elementi di costruzione e i componenti meccanici importanti per la sicurezza devono presentare una sicurezza sufficiente contro la fatica. <sup>24</sup>

**Art. 18** Funi

<sup>1</sup> Il modo di fabbricazione delle funi deve corrispondere allo scopo dell'utilizzazione. Le funi devono offrire una sicurezza sufficiente alla trazione.

<sup>2</sup> Le funi delle funivie devono di regola essere tese mediante contrappesi. I dispositivi di tensione devono consentire le variazioni di lunghezza necessarie.

**Art. 19** Guida della fune e dispositivi di guida per i veicoli

<sup>1</sup> I dispositivi meccanici per la guida delle funi devono essere dimensionati e costruiti in modo da impedire lo scarrucolamento e da risparmiare quanto possibile le funi.

<sup>2</sup> Se necessario, i sostegni e i punti d'arrivo nelle stazioni delle funivie devono essere provvisti di dispositivi di guida per impedire l'oscillazione trasversale dei veicoli.

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

**Art. 20**          Complesso motore e freni

<sup>1</sup> Per il complesso motore devono di regola essere disponibili due fonti di energia indipendenti e motori corrispondenti. Per il complesso motore principale deve di regola essere previsto un motore elettrico e per quello di riserva o di emergenza, di regola, un motore a combustione.

<sup>2</sup> Il complesso motore di un impianto di trasporto a fune deve garantire una corsa senza pericoli con ogni carico possibile durante l'esercizio.

<sup>3</sup> La velocità di marcia deve essere regolabile di continuo su tutta la scala delle velocità.

<sup>4</sup> Il complesso motore principale deve essere dotato di due freni automatici indipendenti.

<sup>5</sup> Nelle condizioni di carico più sfavorevoli, ogni freno dev'essere in grado di arrestare da solo l'impianto con una decelerazione conveniente.

**Art. 21**          Elementi elettrici e parti elettriche dell'impianto

<sup>1</sup> Gli elementi elettrici devono essere concepiti e montati in modo da essere affidabili e sicuri in qualsiasi condizione d'impiego presumibile.

<sup>2</sup> L'impianto di trasporto a fune deve poter essere comandato e sorvegliato da un posto di comando. È ammesso anche il telecomando.

<sup>3</sup> Le parti elettriche dell'impianto non devono perturbarne i dispositivi tecnici. Gli influssi dovuti alla rete d'alimentazione, alle condizioni atmosferiche o ad effetti induttivi o capacitivi propri o estranei non devono pregiudicare la sicurezza.

<sup>4</sup> Devono essere prese sufficienti misure protettive contro le sovratensioni di origine atmosferica.

<sup>5</sup> Le funivie devono essere dotate di un anemometro, salvo in casi motivati.

**Art. 22**          Dispositivi di sicurezza

<sup>1</sup> L'impianto di trasporto a fune non deve poter mettersi in moto inopinatamente. Dev'essere munito di dispositivi che l'arrestino automaticamente in caso di pericolo per i viaggiatori o di perturbazione dell'esercizio.

<sup>2</sup> I dispositivi di sicurezza, i circuiti di sicurezza e i circuiti di sorveglianza devono agire sul comando nell'interesse della sicurezza.

<sup>3</sup> Ad eccezione delle funi portanti-traenti, di quelle portanti e di quelle traenti ad appoggio basso, tutte le funi passanti sui sostegni, i conduttori eccetera devono essere sorvegliati da circuiti di sorveglianza affinché non provochino interruzioni, contatti reciproci o dispersioni a terra.

**Art. 23**          Dispositivi di telecomunicazione

<sup>1</sup> Le stazioni, comprese le fermate intermedie, e di regola anche i veicoli devono essere collegati da un telefono di servizio. Di regola, almeno una stazione deve essere collegata alla rete telefonica pubblica.

<sup>2</sup> Le imprese funiviarie devono tenere a disposizione ricetrasmittitori portatili.

#### **Art. 24**           Veicoli

<sup>1</sup> I veicoli devono essere dimensionati, costruiti e equipaggiati in modo da garantire il trasporto sicuro dei viaggiatori. La capacità dei veicoli dipende dal tipo e dallo stato tecnico dell'impianto, nonché dalle possibilità di ricupero in linea.

<sup>2</sup> La fissazione dei veicoli alla fune traente o portante-traente deve poter essere controllata periodicamente. Le oscillazioni della fune traente devono essere tenute lontane dai punti di fissazione.

<sup>3</sup> Le morse devono essere dimensionate in modo da risparmiare la fune e da evitare ogni scorrimento anche sui tratti di massima pendenza, con fune lubrificata o diminuita di diametro.

<sup>4</sup> Le morse accoppiabili devono avere forma e dimensioni tali che il loro profilo riveli in modo inequivocabile e facilmente riscontrabile quando il collegamento alla fune non è corretto.

<sup>5</sup> I veicoli delle funicolari e delle funivie bifuni a va e vieni devono essere muniti di freni sui carrelli o di dispositivi equivalenti.

#### **Art. 25**           Stazioni

<sup>1</sup> Le stazioni devono essere strutturate ed equipaggiate in modo da garantire un esercizio sicuro e la manutenzione. Devono offrire protezione sufficiente ai viaggiatori, al personale e ai veicoli.

<sup>2</sup> Le parti di edifici che sostengono dispositivi meccanici od assorbono o deviano gli sforzi delle funi devono essere di materiale appropriato.

#### **Art. 26**           Sostegni

<sup>1</sup> L'ubicazione e l'altezza dei sostegni delle funivie devono essere scelte in modo da garantire il sicuro appoggio delle funi anche in pessime condizioni d'esercizio. I sostegni devono essere accessibili dal suolo.

<sup>2</sup> I sostegni devono essere sufficientemente rigidi e, anche in caso di carichi di servizio, essere soggetti solo a minime deformazioni. Le fondamenta devono offrire sufficiente sicurezza contro il sollevamento, lo scorrimento e il rovesciamento.

<sup>3</sup> I sostegni devono essere di materiale resistente alle intemperie e consentire una manutenzione e controlli adeguati.

### Sezione 3: Approvazione dei piani

#### Art. 27<sup>25</sup> Principio

<sup>1</sup> La costruzione e la trasformazione di un impianto richiedono l'approvazione dei piani da parte dell'Ufficio federale. I lavori di costruzione non possono iniziare prima che l'approvazione dei piani sia esecutiva.

<sup>2</sup> Con l'approvazione dei piani, l'Ufficio federale accerta che i piani approvati permettono di costruire un impianto di trasporto a fune sul terreno reale conformemente alle prescrizioni.

<sup>3</sup> Prima di eseguire eventuali modifiche dei piani approvati, occorre l'autorizzazione dell'Ufficio federale.

<sup>4</sup> Per veicoli ed elementi di costruzione che vengono riutilizzati esattamente nello stesso modo e per la stessa funzione, l'Ufficio federale può accordare l'omologazione del tipo.

<sup>5</sup> L'ufficio federale procede unicamente alle verifiche previste nell'allegato 2.

<sup>6</sup> Rimangono salve le licenze di costruzione necessarie secondo il diritto cantonale o comunale.

<sup>7</sup> L'approvazione dei piani per le installazioni fisse di funicolari è retta dall'articolo 18 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>26</sup> sulle ferrovie e dall'ordinanza del 2 febbraio 2000<sup>27</sup> sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari.

#### Art. 28 Procedura d'approvazione

<sup>1</sup> All'atto dell'apertura della procedura d'approvazione dei piani devono essere acquisiti o assicurati i diritti necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Per effettuare la procedura di approvazione dei piani, occorre presentare all'Ufficio federale i documenti di cui all'allegato 1.<sup>28</sup>

<sup>3</sup> Prima di approvare i piani delle costruzioni e delle installazioni fisse, l'Ufficio federale consulta le autorità federali e cantonali interessate. Spetta ai Cantoni di consultare i Comuni. La procedura di consultazione dev'essere scadenzata.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale tiene conto delle proposte fondate sulla legislazione cantonale, segnatamente edilizia, antincendio, forestale e sanitaria, in quanto compatibili con le disposizioni federali sugli impianti di trasporto a fune e con le esigenze inerenti alla costruzione e alla sicurezza dell'esercizio dei medesimi.

#### Art. 29 a 31<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2538 2777).

<sup>26</sup> RS **742.101**

<sup>27</sup> RS **742.142.1**

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2538 2777).

<sup>29</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2538 2777).



**Sezione 4: Autorizzazione di esercizio e attestato di sicurezza** <sup>30</sup>**Art. 32**<sup>31</sup> Principio

<sup>1</sup> Un impianto di trasporto a fune può entrare in servizio solo previa autorizzazione dell'Ufficio federale.

<sup>2</sup> L'esercizio dell'installazione deve essere sospeso spontaneamente dopo la scadenza dell'autorizzazione d'esercizio.

<sup>3</sup> L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se:

- a. l'attestato di sicurezza e le installazioni sono verificate conformemente all'art. 34;
- b. le condizioni importanti formulate nella concessione e nell'approvazione dei piani che subordinano l'apertura dell'esercizio sono soddisfatte;
- c. l'organizzazione dell'esercizio, della manutenzione e di recupero in linea sono pronti, e il personale è istruito;
- d. L'attestato di un'assicurazione di responsabilità civile è presentato.

**Art. 33**<sup>32</sup> Attestato di sicurezza

<sup>1</sup> L'impresa di trasporto a fune deve presentare all'Ufficio federale un attestato di sicurezza conformemente all'allegato 3.

<sup>2</sup> L'attestato di sicurezza deve essere allestito e firmato da specialisti.

<sup>3</sup> Gli elementi descritti alla cifra 4 dell'allegato 3 devono essere verificati da periti. I rapporti di perizia devono essere allegati all'attestato di sicurezza.

**Art. 34**<sup>33</sup> Verifiche da parte dell'Ufficio federale

<sup>1</sup> L'Ufficio federale verifica se l'attestato di sicurezza è completo.

<sup>2</sup> Sulla scorta dell'attestato di sicurezza, esso verifica inoltre se sono state applicate le misure indicate nel rapporto di perizia.

<sup>3</sup> Esso può verificare singole parti dell'attestato di sicurezza, segnatamente la prova d'idoneità conformemente alla cifra 3 lettera j, dell'allegato 3 procedendo alle constatazioni del caso sull'installazione.

**Art. 35**<sup>34</sup> Durata di validità e proroga dell'autorizzazione di esercizio

<sup>1</sup> L'autorizzazione di esercizio è rilasciata per la durata della concessione, ma al massimo per 20 anni.

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2538 2777).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2538 2777).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2538 2777).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2538 2777).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2538 2777).

<sup>2</sup> La domanda di proroga dell'autorizzazione di esercizio deve essere corredata da un attestato di sicurezza attualizzato.

<sup>3</sup> L'autorizzazione è prorogata di altri 20 anni se l'attestato di sicurezza presentato con la domanda attesta che l'installazione è sicura e che corrisponde allo stato della tecnica. È rilasciata una proroga per un periodo più breve se la concessione scade prima o se l'installazione deve essere previamente adeguata allo stato della tecnica.

#### **Art. 36** Messa in servizio

<sup>1</sup> Prima del rilascio dell'autorizzazione di esercizio, la data della messa in servizio di impianti di trasporto a fune nuovi o trasformati può essere annunciata al pubblico soltanto con l'avvertenza che l'autorizzazione non è ancora stata accordata. L'annuncio non vincola l'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Prima del rilascio dell'autorizzazione di esercizio possono essere trasportati soltanto gli addetti ai lavori di costruzione o di prova.

#### **Art. 37** Sospensione dell'esercizio

<sup>1</sup> L'autorizzazione di esercizio è revocata senza risarcimento se la sicurezza dell'esercizio non può essere garantita.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può sospendere provvisoriamente l'esercizio.

#### **Art. 38<sup>35</sup>** Trasformazione e modifiche degli impianti

<sup>1</sup> Le trasformazioni e le modifiche apportate a un impianto di trasporto a fune che comportano una modifica dei documenti approvati o delle prove inoltrate richiedono un adeguamento dell'autorizzazione di esercizio.

<sup>2</sup> Per le parti nuove o rinnovate di importanza essenziale per la sicurezza, occorre presentare un attestato di sicurezza conformemente all'articolo 32.

### **Sezione 5: Organizzazione dell'esercizio**

#### **Art. 39** Esigenze generali

L'organizzazione inerente all'esercizio e alla manutenzione (organizzazione dell'esercizio) deve essere adeguata alla grandezza, alle caratteristiche tecniche e ai rischi connessi all'ubicazione dell'impianto e garantire un adempimento ineccepibile dei compiti.

#### **Art. 40** Prescrizioni di esercizio

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto a fune emanano le prescrizioni di esercizio necessarie per il servizio e la manutenzione e le sottopongono all'Ufficio federale.

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

<sup>2</sup> La descrizione delle funzioni e le indicazioni concernenti il servizio e la manutenzione dell'impianto e delle sue parti devono costituire istruzioni d'esercizio appropriate.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale provvede alla necessaria uniformità delle prescrizioni di esercizio.

#### **Art. 41** Condizioni di sicurezza

<sup>1</sup> L'impianto può essere messo in marcia soltanto se il direttore tecnico o il suo sostituto è raggiungibile in ogni momento, il personale addetto al servizio delle installazioni e dei veicoli e all'assistenza dei viaggiatori è in funzione e le condizioni meteorologiche lo consentono.

<sup>2</sup> Quando la sicurezza dell'esercizio non può più essere garantita quanto occorre, il servizio dev'essere sospeso.

<sup>3</sup> I viaggiatori il cui stato o comportamento può costituire pericolo per la sicurezza dell'esercizio, per loro stessi o per altri viaggiatori non possono essere trasportati.

#### **Art. 42** Organizzazione del ricupero in linea

Le imprese di trasporto a fune devono comprovare con esercitazioni periodiche che l'organizzazione del ricupero in linea soddisfa alle esigenze.

### **Sezione 6: Personale d'esercizio**

#### **Art. 43** Personale

<sup>1</sup> L'esercizio e la manutenzione possono essere affidati soltanto a personale istruito a tal fine, riconosciuto idoneo in base a un esame e familiarizzato con l'impianto e il suo servizio. Le imprese di trasporto a fune verificano periodicamente, ma almeno ogni biennio, la conoscenza del servizio e lo stato di salute del personale. Vietano il consumo di bevande alcoliche prima dell'entrata in servizio e durante il tempo di lavoro.

<sup>2</sup> L'effettivo del personale dev'essere tale da garantire la sicurezza dell'esercizio e una manutenzione conforme alle prescrizioni.

#### **Art. 44** Direzione tecnica<sup>36</sup>

<sup>1</sup> Ogni impresa di trasporto a fune designa un direttore tecnico e un sostituto che possiedano le conoscenze e l'esperienza necessarie in materia di servizio e manutenzione delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.

<sup>2</sup> L'impresa delega al direttore tecnico la responsabilità per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto sotto il profilo della sicurezza e conferisce espressamente a lui e

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2538 2777).

al suo sostituto le pertinenti competenze. In caso di perturbazioni o di incidenti, il direttore tecnico prende le disposizioni necessarie.

**Art. 45** Riconoscimento riguardo alla direzione tecnica<sup>37</sup>

<sup>1</sup> Il direttore tecnico e il suo sostituto devono avere il riconoscimento dell'Ufficio federale.<sup>38</sup>

<sup>2</sup> Il Dipartimento emana, dopo aver consultato l'Associazione svizzera delle imprese di trasporto a fune, prescrizioni sull'istruzione del direttore tecnico e del suo sostituto.

<sup>3</sup> Le funzioni di direttore tecnico e di capo esercizio possono essere svolte dalla medesima persona.

## **Sezione 7: Manutenzione**

**Art. 46** Principi

<sup>1</sup> La manutenzione e il rinnovo devono far sì che le costruzioni, le installazioni e i veicoli siano in uno stato tale da garantire la sicurezza dell'esercizio.

<sup>2</sup> La manutenzione dev'essere organizzata in modo che:

- a. siano osservate le prescrizioni legali e dell'impresa;
- b. i responsabili abbiano ognora sotto controllo lo stato delle costruzioni, delle installazioni e dei veicoli.

<sup>3</sup> La manutenzione dev'essere pianificata e regolata da procedimenti e istruzioni di lavoro.

**Art. 47** Controlli da parte delle imprese

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto a fune provvedono affinché i controlli prescritti nelle disposizioni di esecuzione e nelle prescrizioni di esercizio siano eseguiti in tempo utile e da specialisti.

<sup>2</sup> Esse registrano il risultato dei lavori di manutenzione, i difetti e i guasti accertati, gli eventi insoliti nell'esercizio e i provvedimenti presi. A richiesta, le registrazioni devono essere presentate all'Ufficio federale.

**Art. 48** Ricorso a terzi

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto a fune possono affidare a terzi qualificati singoli lavori di manutenzione, segnatamente controlli che esigono conoscenze e apparecchiature speciali.

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

<sup>2</sup> Se la sorveglianza interna della manutenzione non è sufficiente, l'Ufficio federale può ordinare che si faccia ricorso a terzi.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può ordinare controlli non distruttivi della fune. Tali controlli sono affidati a un apposito organo di controllo riconosciuto dall'Ufficio federale.<sup>39</sup>

<sup>4</sup> Il Dipartimento emana disposizioni in merito al riconoscimento degli organi addetti al controllo della fune.<sup>40</sup>

## **Sezione 8: Controversie e infrazioni**

### **Art. 49** Ricorsi

Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sulla giurisdizione amministrativa federale.

### **Art. 50** Disposizioni penali e provvedimenti amministrativi

In caso di infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza, alle sue disposizioni di esecuzione e alle decisioni e istruzioni dell'Ufficio federale s'applicano gli articoli 88 e 89 della legge del 20 dicembre 1957<sup>41</sup> sulle ferrovie.

## **Sezione 9: Disposizioni finali**

### **Art. 51** Disposizioni di esecuzione

<sup>1</sup> Il Dipartimento emana le disposizioni di esecuzione. Vi definisce in particolare le esigenze tecniche in materia di sicurezza cui devono soddisfare i singoli tipi di impianti di trasporto a fune.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale emana direttive sul ricorso a periti.<sup>42</sup>

### **Art. 52** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 23 settembre 1963<sup>43</sup> sulla costruzione e sull'esercizio di funivie e funicolari con concessione federale è abrogata.

### **Art. 53** Disposizione transitoria

<sup>1</sup> Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'Ufficio federale stabilisce, per tutti gli impianti di trasporto a fune esistenti, quando dovrà essere presentata la domanda di proroga dell'autorizzazione di esercizio. Il termine più breve

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

<sup>40</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

<sup>41</sup> RS 742.101

<sup>42</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

<sup>43</sup> [RU 1963 827]

sarà di due anni, il più lungo di 20. Per le nuove autorizzazioni di esercizio si applica l'articolo 35.

<sup>2</sup> Le domande di approvazione dei piani e di autorizzazione di esercizio possono essere presentate e valutate fino al 1° luglio 2001 secondo il diritto previgente. <sup>44</sup>

**Art. 54**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1986.

<sup>44</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 18 ott. 2000 (RU **2000** 2538 2777).

*Allegato I<sup>45</sup>*  
(art. 28 cpv. 2)

**Per l'approvazione dei piani, le imprese di trasporto a fune presentano all'Ufficio federale i seguenti documenti:**

1. la situazione e la concezione globale dell'impianto, con le seguenti indicazioni:
  - a. l'ubicazione, il tracciato, le dimensioni, la costruzione e l'organizzazione tecnica delle installazioni;
  - b. il profilo longitudinale e i profili trasversali determinanti;
  - c. i profili di spazio libero;
  - d. gli spazi liberi per le oscillazioni longitudinali e trasversali sulla linea e nelle stazioni;
  - e. i parallelismi e gli incroci con altri impianti di trasporto, strade e linee elettriche;
2. il concetto per il piano di utilizzazione dell'installazione, compreso il concetto d'esercizio;
3. il rapporto tecnico, che comprende l'organizzazione, la disposizione, la destinazione e le omologazioni già disponibili dei principali elementi del sistema (segnatamente le stazioni, i sostegni, la via di corsa, il sistema di tensione, i veicoli, il complesso motore e i freni);
4. il concetto e lo schema elettrico globale dei dispositivi tecnici, segnatamente dei sistemi dei dispositivi di sicurezza elettrici e le omologazioni già disponibili;
5. la presentazione dei fattori ambientali, in particolare le caratteristiche del suolo, del vento e della neve e la situazione delle valanghe;
6. le prove delle tensioni minime e massime delle funi, il rispetto del prescritto coefficiente di sicurezza delle funi, il coefficiente di attrito alla puleggia motrice e le forze di appoggio minime delle funi sui sostegni e sui rulli;
7. il concetto per il ricupero in linea dei passeggeri;
8. il rapporto di sicurezza che mostra i rischi per le persone e l'ambiente risultanti dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto e che descrive le misure da adottare contro i rischi inaccettabili;
9. l'organizzazione della costruzione e le responsabilità durante i lavori di costruzione, segnatamente per i costruttori delle parti meccaniche ed elettriche dell'installazione, gli ingegneri civili nonché gli organi addetti alla verifica alla valutazione della conformità;
10. la lista dei documenti e delle prove.

<sup>45</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

*Allegato 2<sup>46</sup>*  
(art. 27 cpv. 5)

**Nell'ambito della procedura di approvazione dei piani,  
l'Ufficio federale procede ai seguenti controlli:**

1. Sulla base dei documenti presentati, l'Ufficio federale verifica la disposizione dei seguenti elementi, tenuto conto degli imperativi di sicurezza:
  - a. il tracciato nel terreno;
  - b. le strutture portanti di sostegni e stazioni;
  - c. i veicoli e relativi componenti meccanici;
  - d. i sistemi dei dispositivi elettrici di sicurezza;
  - e. i posti di comando;
  - f. la sala macchine;
  - g. gli spazi riservati ai passeggeri;
  - h. la protezione contro le intemperie.
  
2. L'Ufficio federale verifica inoltre:
  - a. il rispetto delle distanze prescritte in caso di parallelismi e di incroci con altri impianti di trasporto o strade e linee elettriche, delle distanze prescritte al di sopra del suolo e rispetto agli oggetti fissi non appartenenti all'impianto, nonché il rispetto degli spazi liberi prescritti per le oscillazioni longitudinali e trasversali dei veicoli sulla linea e nelle stazioni;
  - b. se i sistemi dei dispositivi di sicurezza sono già in uso in altri impianti e se si dispone di esperienze in merito alla loro utilizzazione;
  - c. la presa in considerazione dei rapporti relativi agli influssi ambientali, particolarmente le condizioni geologiche, del vento e della neve, il rischio di gelo, la situazione delle valanghe e i pericoli d'incendio;
  - d. il rispetto delle prescrizioni per quanto concerne la prova delle tensioni minime e massime, il rispetto del prescritto coefficiente di sicurezza delle funi, il coefficiente di attrito alla puleggia motrice e delle forze di appoggio minime delle funi sui sostegni e sui rulli e il rispetto del tempo massimo previsto nel concetto di ricupero in linea dei passeggeri;
  - e. l'importanza delle condizioni risultanti dalla licenza di costruzione secondo il diritto cantonale per la sicurezza dell'impianto.

<sup>46</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).



*Allegato 3*<sup>47</sup>  
(art. 33 cpv. 1)

### **L'attestato di sicurezza**

1. La prova di sicurezza si riferisce alla costruzione e all'esercizio. Deve dimostrare in modo chiaro che tutte le parti dell'installazione la cui esecuzione è disciplinata da prescrizioni sono conformi a queste ultime e che le esigenze di sicurezza sono soddisfatte. Deve inoltre provare che le misure presentate nel rapporto di sicurezza (allegato 1 n. 8) sono state applicate.
2. Il rapporto di sicurezza deve segnalare le deroghe alle disposizioni e i rischi che sono apparsi inevitabili soltanto al momento del montaggio dell'installazione. Esso deve inoltre rilevare che, seppur con tali deroghe o rischi, si ottiene lo stesso grado di sicurezza come se l'installazione fosse costruita conformemente alle prescrizioni.
3. Il rapporto di sicurezza comprende i seguenti elementi:
  - a. l'analisi di sicurezza aggiornata;
  - b. le prove richieste concernenti l'esecuzione delle varie parti conformemente alle prescrizioni;
  - c. il concetto d'esercizio e il piano d'utilizzazione delle installazioni;
  - d. le istruzioni d'esercizio complete e comprensibili per l'esercizio dell'impianto;
  - e. il concetto di recupero dei passeggeri con la prova che il tempo massimo prescritto è rispettato;
  - f. la prova che il personale addetto all'impianto è stato sufficientemente istruito dai costruttori;
  - g. il certificato di conformità degli elementi di costruzione con l'omologazione del tipo;
  - h. l'attestato di riconoscimento di un organo di controllo, rilasciato dall'autorità competente, quando si utilizzano certificati di conformità di organi di controllo stranieri;
  - i. la valutazione e l'attestato di conformità delle parti dell'impianto, che sulla base dell'approvazione dei piani devono provenire da esperti indipendenti;
  - j. la valutazione di conformità e di idoneità dell'impianto e l'attestato, rilasciati sulla base dei controlli effettuati sull'impianto da coloro che hanno partecipato alla costruzione.

<sup>47</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 18 ott. 2000 (RU 2000 2538 2777).

4. La verifica da parte dei periti comprende almeno:
  - a. il piano di utilizzazione e di sicurezza;
  - b. le prove della solidità e della resistenza alla fatica per gli elementi di costruzione il cui guasto potrebbe costituire un pericolo immediato per la vita è l'incolumità fisica;
  - c. i nuovi sistemi dei dispositivi di sicurezza.